

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 24/11/2006 n. 5465
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1, 10.3

La violazione degli obblighi contributivi concernenti un rapporto di lavoro può essere ricondotta sia all'ipotesi dell'art. 75, comma 1, lett. e) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., in quanto violazione di un obbligo derivante dal rapporto di lavoro, sia all'ipotesi di cui alla successiva lett. g), in quanto violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, se i contributi in questione vengono qualificati come imposte, cioè prelievo coattivo di una quota del cosiddetto "salario previdenziale". Al fine di valutare la c.d. regolarità contributiva deve applicarsi correttamente il citato art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., in sintonia con l'art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., con la conseguente rilevanza non già di ogni irregolarità contributiva di qualsivoglia sorta, ma di una irregolarità che può definirsi qualificata dalle norme in questione, ossia una irregolarità grave e definitivamente accertata. Ne consegue che non qualsiasi inadempimento e, per quanto di interesse, non qualsiasi violazione degli obblighi contributivi è sufficiente a giustificare l'esclusione da una gara di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici, bensì un inadempimento od una violazione degli obblighi contributivi che possa ritenersi grave. Ciò tuttavia presuppone un momento valutativo ed accertativo da parte della stazione appaltante teso a valutare il peso dell'inadempienza contributiva, dovendo quest'ultima valutare e verificare se la violazione degli obblighi contributivi sia "grave" e "definitivamente accertata". Invero il semplice DURC, documento attestante la irregolarità contributiva, non può essere ritenuto sufficiente a cagionare l'esclusione dell'impresa, essendo invece indispensabile che l'infrazione stessa sia "grave" e "debitamente accertata", tanto più ove in corso di gara siano emersi elementi contrastanti con tale dichiarazione o comunque elementi che facciano dubitare della gravità della violazione contributiva.